

L. 06/12/1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

Art. 27 Vigilanza e sorveglianza In vigore dal 28 dicembre 1991

- 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
- 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.